



**COMUNE DI RIACE**  
**CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA**

**Piazza Municipio**  
**Codice Fiscale 81000670802**  
**PEC -osl.riace@asmepec.it**  
**Sito web : www.comune.riace.rc.it**

\*\*\*\*\*

N. 59 del 11 ottobre 2022

**DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

**OGGETTO: Dissesto Finanziario – Presa atto mancata accettazione proposta transattiva – accantonamento ai sensi del comma 4 -art. 258 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.- Banca Farmafactoring S.p.A. cessionaria fornitura di energia elettrica.**

L'anno duemilaventidue addì undici del mese di ottobre alle ore 12.50, nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con D.P.R. del 9 aprile 2018 nella persona della Dott.ssa Romeo Rosa ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha adottato la presente deliberazione.

Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo del 18.8.2000, numero 267;

**PREMESSO**

-che, il Comune di Riace con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 5 marzo 2018, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

che con D.P.R. del 9 aprile 2018 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

-che in data 16 aprile 2018 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Romeo Rosa;

-che con propria delibera n. 1 del 17 aprile 2018, l'Organo Straordinario di Liquidazione Dott.ssa Romeo Rosa, ha definito la propria competenza conformemente all'art. 252 del TUEL 267/2000 provvedendo all'insediamento.

- che ai sensi dell'articolo 254 comma 2 del D.lgs. n.267/2000 è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione della massa passiva, con pubblico invito ai creditori di presentare nei

termini previsti dalla normativa vigente apposita domanda finalizzata a quantificare la sussistenza del credito nei confronti dell'Ente.

## RICHIAMATI

**l'art. 258 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:**

- comma 2 - “... L'ente locale dissestato è tenuto ... a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, ..., tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4 ...”;
- comma 3 - “L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommatoria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione. A tal fine, ..., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”;
- comma 4 - “L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. **L'accantonamento è elevato al 100 per cento esclusivamente per i debiti assistiti da privilegio**”;
- comma 7 - “... È restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti”;

## VISTO

- il titolo VIII, capi II e III, del D.lg. 18.08.2000, n. 267, nel testo vigente;
- la Legge Costituzionale 18/10/2001, n. 3;
- l'art. 31, comma 15, della legge 27/12/2002, n. 289;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378, contenente il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- le circolari del Ministero dell'Interno 20/09/1993 n. 21/93 FL e 14/11/1997 n. 28/97FL;
- l'art. 33 del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che dispone in merito alle risorse per proporre a tutti i creditori ammessi alla massa passiva la transazione nei termini di cui sopra ovvero, alternativamente, a garantire le risorse per effettuare gli accantonamenti, nel caso in cui venga rifiutata la proposta di transazione;
- la delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 12 del 20-7-2020, con la quale la stessa si è definitivamente pronunciata formulando il seguente principio di diritto: “*Per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa*

*adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all'organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull'ammissibilità del debito alla massa passiva.”*

## CONSIDERATO

-che con deliberazione numero 20 del 23 giugno 2020, l'Organo straordinario di liquidazione ha proposto all'amministrazione comunale di Riace la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all'articolo 258 del Decreto Legislativo numero 267/2000 del 18/08/2000;

- che con delibera numero 40 del 23 giugno 2020 della Giunta Comunale avente per oggetto “Adesione alla proposta dell'Organo straordinario di liquidazione di adozione della modalità semplificata di cui all'articolo 258 del D.lgs. n. 267/2000, il citato organo di governo del comune di Riace ha ritenuto di aderire alla suddetta proposta;

- che con la deliberazione numero 33 datata 13.10.2020, sono stati fissati i criteri e le procedure che saranno seguiti in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del D.lgs. n. 267/2000;

-che l'Organo Straordinario di Liquidazione, ha proceduto per tutti i debiti (debiti di bilancio e fuori bilancio), a seguito di puntuale attestazione ai sensi dell'art. 254 comma 4 del T.U.O.E.L., alla valutazione di inserimento in massa passiva mediante puntuale atto deliberativo notificato a mezzo pec o a mezzo raccomandata ai creditori ed all'Ente;

## PRESO ATTO

-che con delibera numero **31** datata **22 marzo 2022**, l'Organo straordinario di liquidazione ha proceduto in ossequio a quanto disciplinato dall'art. 254 Tuel 267/2000, alla ammissione del debito fuori bilancio, alla massa passiva del dissesto del comune di Riace, il credito non assistito da privilegio, vantato dal creditore Banca Farmafactoring S.p.A.;

-che con delibera numero **44 del 21 giugno 2022** l'Organo straordinario di liquidazione ha proceduto in ossequio a quanto disciplinato dall'art. 254 Tuel 267/2000, sulla scorta della documentazione trasmessa dalla creditore Banca Farmafactoring S.p.A.; ha rettificato la delibera numero 31 datata 22 marzo 2022 di ammissione del debito fuori bilancio, alla massa passiva del dissesto del comune di Riace, il credito non assistito da privilegio, vantato dal creditore Banca Farmafactoring S.p.A

-Che con nota numero **3553** datata **21 giugno 2022**, l'Organo straordinario di liquidazione ha avanzato la proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal decreto legge 24 giugno 2016 numero 113 convertito nella legge 7 agosto 2016 numero 160 recante” misure finanziarie urgenti per gli enti territoriale e del territorio, transattivamente le pretese dei relativi creditori,» sono inserite le seguenti: **«ivi compreso l'erario,»** in relazione al credito ammesso per l'importo e la percentuale di cui ai criteri della deliberazione numero 33 datata 13.10.2020,

- che in seguito a dichiarazione di non accettazione, anche in termini di silenzio-rifiuto prodotta dal creditore al quale era stata avanzata proposta di transazione, viene accantonato l'importo del 50% del debito riconosciuto;

-che le risorse accreditate sul conto della gestione dell'Organo straordinario di liquidazione risultano sufficienti per soddisfare tutti i creditori ammessi alla massa passiva ai quali è stata avanzata proposta transattiva,

## **DELIBERA**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

-di prendere atto della mancata accettazione da parte del creditore **Banca Farmafactoring S.p.A. cessionaria fornitura di energia elettrica**, della proposta avanzata da questo dell'Organo straordinario di liquidazione a mezzo di silenzio/ rifiuto;

- di procedere ai sensi del comma 4 dell'articolo 258 del Decreto Legislativo numero 267/2000 all'accantonamento della somma di €uro **193.873,78**, corrispondente al 50% del debito ammesso.

- Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -comma 4- del D.lgs. n 267/2000 e s.m.i.

- di disporre la trasmissione della presente deliberazione:

- Al Sindaco e Consiglieri del comune di Riace ;
- Al Revisore dei Conti del Comune di Riace;
- Ai Responsabili degli Uffici Comunali;
- **Al Creditore a mezzo pec: [ufficio.legale@pec.bffgroup.com](mailto:ufficio.legale@pec.bffgroup.com)**

Avverso il presente provvedimento è ammissibile ricorso nei tempi e nelle forme disciplinate dalla legge.

Letto, confermato, sottoscritto.

L'Organo Straordinario di Liquidazione

F.to Dott.ssa Rosa Romeo

La presente delibera verrà pubblicata a cura dell'Amministrazione Comunale e sempre a cura della medesima Amministrazione sarà inserita nella home page del sito web istituzionale nell'apposita sezione dedicata agli atti e avvisi dell'OSL.